



Introduzione	Quadro giuridico	Ambiti di vita	Risoluzione extragiudiziale delle controversie	Informazioni per i consultori	Definizioni e bibliografia
--------------	------------------	----------------	--	-------------------------------	----------------------------

Guida giuridica per vittime di discriminazione razziale

Ambiti di vita

Naturalizzazione

Rifiuto della naturalizzazione per ragioni discriminatorie

Modi di procedere e vie legali (<https://www.rechtsratgeber-rassismus.admin.ch/i153.html>)

## Modi di procedere e vie legali

Per intentare con successo un'azione legale per rifiuto discriminatorio della naturalizzazione bisogna poter produrre le prove e/o avere dei testimoni.

Ogni persona cui è stata rifiutata la naturalizzazione ha diritto a una motivazione scritta (art. 16 LCit) e può impugnare mediante ricorso la motivazione e/o la decisione (cfr. art. 46 e 47 LCit e art. 29a Cost.).

La procedura di ricorso contro le decisioni di naturalizzazione negative cantonali e comunali varia da Cantone a Cantone (art. 46 LCit). I servizi giuridici competenti possono fornire informazioni in merito. È importante agire il più rapidamente possibile, poiché per la presentazione del ricorso la maggior parte delle procedure prevede termini ristretti e requisiti formali severi.

**Raccomandazione generale:** è consigliabile raccogliere sin dall'inizio il maggior numero possibile di prove (p.&nbsp;es. corrispondenza, appunti di colloqui e indirizzi di eventuali testimoni), stampare e mettere al sicuro i mezzi di prova scritti. *Attenzione:* le registrazioni di conversazioni e le riprese video effettuate di nascosto sono punibili e non possono essere utilizzate come prova.

## Possibili modi di procedere

### Procedura amministrativa ordinaria (opposizione, ricorso, ricorso amministrativo, ricorso di diritto amministrativo)

Contro decisioni di naturalizzazione negative cantonali e comunali può essere interposto ricorso. La procedura è retta dalla legge sulla giurisdizione amministrativa del Cantone interessato. Di norma, le decisioni di naturalizzazione negative possono essere impuginate dinanzi a un'autorità superiore (nel Cantone di Zurigo, per esempio, dinanzi al Consiglio distrettuale). I Cantoni sono tenuti a istituire autorità giudiziarie che decidono in ultima istanza cantonale sui ricorsi contro le decisioni di rifiuto della naturalizzazione ordinaria (art. 46 LCit). Generalmente si tratta di un tribunale amministrativo cantonale. In caso di violazione del divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost. e pertinente articolo della costituzione cantonale), di altre azioni arbitrarie, di violazione del diritto di essere sentiti o della sfera privata del richiedente o di altri errori di procedura, la decisione del competente tribunale cantonale può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale mediante ricorso in materia costituzionale (art. 47 LCit).

## **Ricorso al Tribunale amministrativo federale (contro decisioni della SEM)**

Se la Segreteria di Stato della migrazione (SEM; precedentemente Ufficio federale della migrazione) nega l'autorizzazione alla naturalizzazione, la decisione può essere impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (art.47 LCit). In caso di ricorso contro il rifiuto dell'autorizzazione alla naturalizzazione, il Tribunale amministrativo federale verifica l'adempimento delle condizioni richieste e, in caso di risultato positivo, rilascia l'autorizzazione. Se invece è contestata la motivazione perché ritenuta insufficiente, il Tribunale amministrativo federale può obbligare la SEM a fornire a posteriori una motivazione più dettagliata. Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notifica della decisione (negativa) di naturalizzazione (art.50 PA). Deve essere interposto per scritto (o anche in forma elettronica, ma con firma elettronica avanzata ai sensi dell'art.2 lett.b FiEle) e contenere le conclusioni, le motivazioni e i mezzi di prova (art.52 PA).

## **Incaricati della protezione dei dati e della trasparenza**

Se si sospetta un trattamento ingiustificato di dati personali (art. 17, 44 e 45 LCit), ci si può rivolgere all'incaricato della protezione dei dati della Confederazione o del proprio Cantone.